



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 1.6.2007
COM(2007) 305 definitivo

2007/0106 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

relativa alla firma, a nome della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica, e all'applicazione provvisoria dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra le Comunità europee, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra le Comunità europee, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

1. La Commissione propone di proseguire la cooperazione scientifica e tecnica con la Svizzera mediante la firma e la conclusione del progetto di Accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera dall'altra (in appresso "l'Accordo"), il cui testo è allegato alle proposte di decisione del Consiglio e della Commissione.
2. L'associazione della Svizzera ai programmi quadro delle Comunità per la ricerca e lo sviluppo ha avuto inizio con l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica concluso tra le Comunità europee, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, il 21 giugno 1999¹. La tardiva entrata in vigore dell'accordo - il 1° giugno 2002 - ha impedito la piena associazione della Svizzera al 5° programma quadro (PQ).
3. L'accordo del 1999 è stato rinnovato per permettere la partecipazione della Svizzera al 6° PQ. L'accordo rinnovato è stato firmato il 16 gennaio 2004 e concluso con decisione congiunta del Consiglio e della Commissione (2000/365/CE/Euratom) del 15 maggio 2006, entrando in vigore il 16 maggio 2006². In questo caso, l'applicazione provvisoria dell'accordo, che è cominciata fin dalla firma con effetto legale al 1° gennaio 2004, ha permesso agli istituti di ricerca svizzeri di partecipare pienamente ai programmi e alle azioni specifiche nell'intero periodo di validità del 6° PQ.
4. L'accordo del 16 gennaio 2004³ associava la Svizzera ai programmi specifici dei Sesti programmi quadro (CE ed Euratom) e prevedeva, all'articolo 9, paragrafo 2, il suo rinnovo qualora la Comunità avesse adottato nuovi programmi quadro.
5. Il 30 marzo 2006, la Confederazione svizzera ha ufficialmente chiesto alla Commissione il rinnovo del suddetto accordo per poter essere associata ai Settimi programmi quadro (CE ed Euratom) per la ricerca e lo sviluppo (7PQ).
6. È nell'interesse delle Comunità rinnovare l'accordo del 2004 che associa la Confederazione svizzera ai Settimi programmi quadro al fine di proseguire la proficua cooperazione scientifica e tecnica instauratasi tra le Parti e rafforzare l'integrazione della Svizzera nello Spazio europeo della ricerca.
7. Di conseguenza, il 3 ottobre 2006, la Commissione ha proposto al Consiglio di autorizzarla a negoziare il rinnovo dell'accordo sopra richiamato allo scopo di associare la Confederazione svizzera ai 7PQ. Il 18 dicembre 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un rinnovo dell'accordo, ivi compresa la sua eventuale applicazione provvisoria, allo scopo di consentire ai soggetti della Confederazione svizzera di partecipare ai primi bandi di gara dei 7PQ con lo status di soggetti stabiliti in un paese associato.
8. Il rinnovo del suddetto accordo è stato negoziato in conformità delle direttive di negoziato allegate alla decisione del Consiglio del 18 dicembre 2006. La fase negoziale si è conclusa il 27 febbraio 2007 con la sigla del progetto di accordo allegato da parte dei rappresentanti autorizzati delle due Parti.

¹ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 468.

² GU L 32 del 5.2.2004, pag. 22; GU L 135 del 23.5.2006, pag. 13.

³ GU L 32 del 5.2.2004, pag. 23.

9. Il progetto di Accordo si basa sui principi del vantaggio reciproco, delle reciproche opportunità di accesso ai rispettivi programmi e attività svolti da ciascuna delle Parti nei settori disciplinati dall'accordo, della non discriminazione, della effettiva protezione della proprietà intellettuale e dell'equa ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale.
10. Trattandosi del rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica che associa la Svizzera ai programmi quadro, il progetto di Accordo è basato sui principi fissati dall'accordo precedente, in particolare per quanto concerne il contributo della Svizzera al bilancio dei PQ. Esso è stato tuttavia adeguato alle caratteristiche specifiche dei Settimi programmi quadro.
- In particolare esso prevede la possibile partecipazione della Svizzera alle strutture istituite ai sensi degli articoli 169 e 171 del trattato CE subordinatamente alle norme (decisioni del Consiglio e del Parlamento europeo e regolamenti del Consiglio) che saranno adottate per istituire tali strutture e a condizione che dette norme possano essere applicate in Svizzera. L'Accordo prevede che il comitato di ricerca CE-Svizzera, nel quale la Commissione rappresenta la Comunità conformemente all'accordo quadro sulla cooperazione scientifica e tecnica del 1987, decida in merito all'applicabilità di dette norme in Svizzera.
- Inoltre l'Accordo prevede che il comitato di ricerca CE/Svizzera possa indicare le regioni della Svizzera che rispondono ai criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006⁴ del Consiglio e che possono quindi beneficiare delle azioni di ricerca nell'ambito del programma di lavoro "Potenziale di ricerca" del programma specifico "Capacità". A seguito dell'entrata in vigore dei 7PQ, alla luce del fatto che gli Stati associati versano contributi annui ai relativi bilanci e visti i tempi necessari per negoziare il rinnovo del contratto, si propone di applicare l'Accordo in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2007 subordinatamente alla conclusione dello stesso in una data successiva.
11. Infine i rappresentanti delle due Parti hanno convenuto di allegare un Atto finale all'Accordo contenente le seguenti dichiarazioni congiunta e unilaterale delle due Parti:
- Dichiarazione congiunta delle Parti finalizzata a stabilire strette consultazioni in vista della creazione di nuove strutture per dare attuazione agli articoli 169 e 171 del trattato CE;
 - Dichiarazione del Consiglio sulla partecipazione della Svizzera nei comitati;
 - Dichiarazione delle Comunità relativa al trattamento dei ricercatori dell'Unione europea in Svizzera nell'ambito del presente Accordo;
 - Dichiarazione del governo svizzero.
12. La proposta decisione concernente la firma e l'applicazione in via provvisoria dell'Accordo deve altresì stabilire i meccanismi necessari per un efficace funzionamento dell'Accordo fin dall'inizio. Pertanto, l'articolo 3 della proposta decisione autorizza altresì la Commissione a adottare in seno al comitato di ricerca CE/Svizzera la posizione delle Comunità in merito alle decisioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sull'applicabilità in Svizzera delle norme relative alla creazione delle strutture di cui agli articoli 169 e 171 del trattato CE e alle decisioni di cui

⁴ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

all'articolo 6, paragrafo 2, dell'Accordo per quanto riguarda l'individuazione di regioni che presentano un potenziale per la ricerca.

13. La proposta decisione sulla conclusione dell'Accordo sancisce all'articolo 3 che l'Accordo non sarà rinnovato qualora sia estinto uno degli accordi conclusi tra la CE e la Svizzera il 21 giugno 1999, che vertono su sette specifici settori politici. Nel processo di negoziazione e di conclusione di detti accordi, la CE aveva espressamente stabilito che i sette accordi erano strettamente interconnessi⁵. Atteso che la Svizzera deciderà nel 2009 il mantenimento dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, che fa parte dello stesso pacchetto di misure, occorre ribadire l'originale interconnessione tra tutti i settori di intervento contemplati da questa serie di accordi.

⁵ Decisione del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione del 4 aprile 2002 relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (2002/306/CE, Euratom), GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1 e Comunicazione della Commissione sulle future relazioni con la Svizzera, COM(93)486 def., 1.10.1993.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

relativa alla firma, a nome della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica, e all'applicazione provvisoria dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra le Comunità europee, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato con la Confederazione svizzera, a nome delle Comunità, un Accordo di cooperazione scientifica e tecnica che stabilisce anche l'applicazione in via provvisoria dell'accordo a decorrere dal 1° gennaio 2007. L'applicazione in via provvisoria è intesa a consentire agli organismi svizzeri di partecipare ai primi inviti a presentare proposte del Settimo programma quadro.
- (2) I negoziati si sono conclusi, il 27 febbraio 2007, con la sigla dell'Accordo, che si riporta in allegato.
- (3) Occorre firmare l'accordo negoziato dalla Commissione in vista della sua eventuale conclusione in una data successiva,

DECIDONO:

Articolo 1

1. Fatta salva la sua conclusione ad una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare, a nome della Comunità europea, l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, nonché l'Atto finale.
2. Fatta salva la sua conclusione ad una data successiva, il presidente della Commissione è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare, a nome della Comunità europea, l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, nonché l'Atto finale.
3. Il testo dell'Accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

L'Accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, si applica in via provvisoria.

Articolo 3

1. La Commissione adotta la posizione delle Comunità all'interno del comitato di ricerca CE/Svizzera, istituito dall'Accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra le Comunità e la Confederazione svizzera⁶, in merito alle decisioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 dell'accordo sull'applicabilità in Svizzera delle norme relative alla creazione delle strutture di cui agli articoli 169 e 171 del trattato CE.
2. La Commissione adotta la posizione delle Comunità all'interno del comitato di ricerca CE/Svizzera, istituito dall'Accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra le Comunità e la Confederazione svizzera, in merito alle decisioni di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3 dell'accordo che individua le regioni della Svizzera che possono beneficiare delle azioni di ricerca nell'ambito del programma di lavoro "Potenziale di ricerca" del programma specifico "Capacità".

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio
Il Presidente*

⁶ G U L 313 del 22.11.1985.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra le Comunità europee, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato con la Confederazione svizzera, a nome delle Comunità, un Accordo di cooperazione scientifica e tecnica che stabilisce anche l'applicazione in via provvisoria dell'accordo rinnovato.
- (2) Questo Accordo è stato firmato il xxxxxx a Bruxelles, dai rappresentanti delle Parti, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (3) È opportuno approvare detto Accordo,

DECIDONO:

Articolo 1

L'Accordo di cooperazione scientifica e tecnica concluso tra le Comunità europea e la Confederazione svizzera è approvato a nome della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica⁷.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio, a nome della Comunità europea, e il presidente della Commissione, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, provvedono alla notificazione di cui all'articolo 14 dell'accordo.

⁷ Per il testo dell'Accordo cfr. GU L xxxxx.

Articolo 3

1. Il presente Accordo è collegato ai sette accordi firmati con la Svizzera il 21 giugno 1999 e conclusi con decisione del Consiglio del 4 aprile 2002.
2. Qualora gli accordi citati nel paragrafo 1 siano stati estinti, l'Accordo non verrà rinnovato.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

ACCORDO

**sulla cooperazione scientifica e tecnica tra
la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica,
da una parte,
e la Confederazione svizzera,
dall'altra,**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

a nome della Comunità europea,

e

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(in appresso denominata "la Commissione"),

a nome della Comunità europea dell'energia atomica,

(in appresso denominate collettivamente "le Comunità"),

da una parte,

e

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO,

a nome della Confederazione svizzera, in appresso denominata «Svizzera»,

dall'altra,

in appresso denominate "le Parti",

CONSIDERANDO che un forte legame tra la Svizzera e le Comunità europee è vantaggioso per entrambe le Parti;

CONSIDERANDO che la ricerca scientifica e tecnologica è importante sia per le Comunità europee sia per la Svizzera ed entrambe le Parti hanno interesse a cooperare in questo campo per ottimizzare l'impiego delle risorse ed evitare inutili duplicazioni di lavori;

CONSIDERANDO che la Svizzera e le Comunità europee stanno conducendo programmi di ricerca in alcuni settori di interesse comune;

CONSIDERANDO che le Comunità europee e la Svizzera hanno interesse a cooperare in tali programmi traendone reciproco vantaggio;

CONSIDERANDO che entrambe le Parti hanno interesse a incoraggiare l'accesso reciproco dei rispettivi organismi di ricerca alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico svolte in Svizzera, da una parte, e ai programmi quadro delle azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico, dall'altra;

CONSIDERANDO che nel 1978 la Comunità europea dell'energia atomica e la Svizzera hanno concluso un Accordo di cooperazione nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi, in seguito denominato "Accordo sulla fusione";

CONSIDERANDO che l'8 gennaio 1986 le Parti hanno concluso un «Accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica» che è entrato in vigore il 17 luglio 1987 (in appresso denominato "accordo quadro");

CONSIDERANDO che l'articolo 6 del suddetto Accordo quadro prevede che la cooperazione ai sensi dell'Accordo sarà realizzata attraverso gli opportuni accordi;

CONSIDERANDO che le Comunità e la Svizzera hanno firmato, il 16 gennaio 2004, un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica⁸, che è stato applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2004 e che è entrato in vigore il 16 maggio 2006;

CONSIDERANDO che il suddetto accordo prevede, all'articolo 9, paragrafo 2, il rinnovo dell'accordo allo scopo di consentire la partecipazione a nuovi programmi quadro pluriennali di ricerca e sviluppo tecnologico, a condizioni concordemente stabilite;

CONSIDERANDO che il Settimo programma quadro della Comunità europea per le azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (2007-2013) («il Settimo programma quadro CE»), è stato adottato con decisione n. 1982/200/CE⁹ e con regolamento (CE) n. 1906/2006¹⁰ del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché con decisioni 2006/971/CE¹¹, 2006/972/CE¹², 2006/973/CE¹³, 2006/974/CE¹⁴ e 2006/975/CE¹⁵ del Consiglio e che il Settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), per attività di ricerca e di formazione, che mira anch'esso a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca, è stato adottato con decisione 2006/970/Euratom¹⁶, regolamento (Euratom) n. 1908/2006¹⁷ e decisioni 2006/976/Euratom¹⁸ e 2006/977/Euratom¹⁹ del Consiglio («i Settimi programmi quadro CE e Euratom»);

CONSIDERANDO che, fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, il presente Accordo e qualsiasi attività condotta nell'ambito dello stesso non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di intraprendere attività bilaterali con la Svizzera nel campo della scienza, della tecnologia, della ricerca e dello sviluppo, e di concludere, ove opportuno, accordi a tale scopo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto

1. La partecipazione della Svizzera all'attuazione dei Settimi programmi quadro CE e Euratom nel loro complesso avviene nella forma ed alle condizioni stabilite dal presente Accordo, fatte salve le disposizioni dell'Accordo sulla fusione.

I soggetti giuridici di ricerca stabiliti in Svizzera possono partecipare a tutti i programmi specifici dei Settimi programmi quadro CE e Euratom.

2. I soggetti giuridici svizzeri possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca delle Comunità europee, qualora tale partecipazione non sia contemplata dal paragrafo 1.

⁸ GU L 32 del 5.2.2004, pag. 22.

⁹ GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

¹⁰ GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1.

¹¹ GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86.

¹² GU L 400 del 30.12.2006, pag. 243.

¹³ GU L 400 del 30.12.2006, pag. 272.

¹⁴ GU L 400 del 30.12.2006, pag. 299.

¹⁵ GU L 400 del 30.12.2006, pag. 368.

¹⁶ GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60.

¹⁷ GU L 400 del 30.12.2006, pag. 1.

¹⁸ GU L 400 del 30.12.2006, pag. 404.

¹⁹ GU L 400 del 30.12.2006, pag. 434.

3. I soggetti giuridici stabiliti nelle Comunità, incluso il Centro comune di ricerca, possono partecipare a programmi e/o progetti di ricerca condotti in Svizzera in settori equivalenti a quelli dei programmi dei Settimi programmi quadro CE e Euratom.
4. Ai fini del presente Accordo, per "soggetto giuridico" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica costituita in conformità al diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento o al diritto comunitario, dotata di personalità giuridica e della capacità di essere titolare di diritti e di obblighi di qualsiasi natura. Rientrano in questa definizione, tra l'altro, le università, gli organismi di ricerca, le imprese industriali, ivi comprese le piccole e medie imprese - e le persone fisiche.

Articolo 2

Forme e strumenti di cooperazione

La cooperazione assume le seguenti forme:

1. Partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in Svizzera alla realizzazione di tutti i programmi specifici adottati nell'ambito dei Settimi programmi quadro CE e Euratom, in conformità delle condizioni e modalità stabilite dalle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università alle azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione della Comunità europea e alle attività di ricerca e d'insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica.

Qualora la Comunità adotti decisioni di attuazione degli articoli 169 e 171 del trattato che istituisce la Comunità europea, la Svizzera deve essere autorizzata a partecipare alle strutture create in virtù di dette disposizioni, subordinatamente alle norme che saranno adottate per istituire tali strutture e a condizione che dette norme possano essere applicate in Svizzera. Il comitato di ricerca CE-Svizzera decide in merito all'applicabilità di dette norme in Svizzera.

I soggetti giuridici stabiliti in Svizzera sono ammessi a partecipare alle azioni indirette basate sugli articoli 169 e 171 del trattato che istituisce la Comunità europea.

2. Partecipazione finanziaria della Svizzera al finanziamento dei programmi adottati in attuazione dei Settimi programmi quadro CE e Euratom in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2.
3. Partecipazione dei soggetti giuridici stabiliti nelle Comunità ai programmi e/o progetti di ricerca svizzeri decisi dal Consiglio federale su temi equivalenti a quelli dei Settimi programmi quadro CE e Euratom, secondo le modalità e condizioni stabilite dalla pertinente normativa svizzera e con il consenso dei partecipanti al progetto specifico e degli organi di gestione del corrispondente programma svizzero. I soggetti giuridici stabiliti nelle Comunità che partecipano a programmi e/o progetti di ricerca svizzeri provvedono a sostenere i propri costi, inclusa la rispettiva quota di spese di gestione e amministrazione del progetto.
4. Oltre alla trasmissione periodica di informazioni e di documentazione in merito alla realizzazione dei Settimi programmi quadro CE ed Euratom e dei programmi e/o progetti svizzeri, la cooperazione tra le Parti può assumere le forme e le modalità seguenti:
 - (a) regolari scambi di opinioni sugli orientamenti e sulle priorità della politica e delle previsioni in materia di ricerca in Svizzera e nella Comunità;
 - (b) scambi di opinioni sulle prospettive e sullo sviluppo della cooperazione;

- (c) trasmissione tempestiva di informazioni sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti di ricerca in Svizzera e nella Comunità europea, nonché sui risultati del lavoro svolto nell'ambito del presente Accordo;
- (d) riunioni congiunte;
- (e) visite e scambi di ricercatori, ingegneri e tecnici;
- (f) contatti regolari e riunioni di verifica fra i responsabili dei programmi o dei progetti della Svizzera e della Comunità;
- (g) partecipazione di esperti a seminari, simposi e workshop.

Articolo 3

Adeguamento

In qualunque momento, di comune accordo tra le Parti, la cooperazione può essere adattata o ampliata.

Articolo 4

Proprietà intellettuale e obblighi

1. Fatte salve le disposizioni dell'allegato A e delle leggi applicabili, gli organismi di ricerca stabiliti in Svizzera, che partecipano ai programmi di ricerca delle Comunità europee, hanno, in materia di proprietà, sfruttamento e divulgazione delle informazioni acquisite in tale contesto e in materia di proprietà intellettuale sorta nel medesimo ambito, gli stessi diritti ed obblighi che competono ai soggetti giuridici stabiliti nelle Comunità. Questa disposizione non si applica ai risultati scaturiti da progetti iniziati prima dell'applicazione provvisoria del presente Accordo.
2. Fatte salve le disposizioni dell'allegato A e delle leggi applicabili, i soggetti giuridici stabiliti nelle Comunità, che partecipano ai programmi e/o progetti di ricerca svizzeri di cui all'articolo 2, paragrafo 3, hanno, in materia di proprietà, sfruttamento e divulgazione delle informazioni acquisite in tale contesto e in materia di proprietà intellettuale sorta nel medesimo ambito, gli stessi diritti e obblighi che competono ai soggetti stabiliti in Svizzera che partecipano ai programmi e/o progetti in questione.

Articolo 5

Disposizioni finanziarie

1. Gli impegni assunti dalle Comunità nell'ambito dei Settimi programmi quadro CE e Euratom anteriormente all'applicazione provvisoria del presente Accordo - ed i pagamenti derivanti da tali impegni - non comportano il versamento di alcun contributo da parte della Svizzera. Il contributo finanziario della Svizzera per la partecipazione all'attuazione dei Settimi programmi quadro CE e Euratom è calcolato in proporzione e a complemento delle risorse disponibili ogni anno nel bilancio generale dell'Unione europea per stanziamenti d'impegno per far fronte agli obblighi della Commissione relativi alle attività da eseguire nelle forme necessarie per l'attuazione, la gestione e lo svolgimento dei programmi e delle attività previste dal presente Accordo.
2. La proporzione in base alla quale viene determinato il contributo finanziario della Svizzera ai Settimi programmi quadro CE e Euratom, ad eccezione del programma "Fusione", corrisponde al rapporto tra il prodotto interno lordo della Svizzera, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, a prezzi di mercato, degli Stati membri dell'Unione europea. Il contributo della Svizzera al programma

"Fusione" continuerà ad essere calcolato a norma del corrispondente Accordo. Questi rapporti sono calcolati in base alle ultime statistiche di Eurostat, disponibili al momento della pubblicazione del progetto preliminare del bilancio dell'Unione europea per lo stesso anno.

3. Le norme relative alla partecipazione finanziaria della Svizzera sono stabilite nell'allegato B.

Articolo 6

Comitato di ricerca Svizzera/Comunità

1. Il "Comitato di ricerca Svizzera/Comunità" istituito dall'Accordo quadro esamina, valuta e vigila sulla corretta applicazione del presente Accordo. Ogni questione relativa all'attuazione o all'interpretazione del presente Accordo è deferita al comitato.
2. Il comitato può indicare su richiesta della Svizzera le regioni svizzere che rispondono ai criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio²⁰ e che possono quindi beneficiare delle azioni di ricerca nell'ambito del programma di lavoro "Potenziale di ricerca" del programma specifico "Capacità".
3. Il comitato può decidere di modificare i riferimenti agli atti comunitari riportati nell'allegato C.

Articolo 7

Partecipazione

4. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, i soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano ai Settimi programmi quadro CE e Euratom hanno gli stessi diritti e obblighi contrattuali che competono ai soggetti stabiliti nelle Comunità.
5. Ai soggetti giuridici ricerca stabiliti in Svizzera si applicano le stesse condizioni in materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione e conclusione delle convenzioni di sovvenzione e/o contratti nell'ambito dei programmi comunitari applicabili alle convenzioni di sovvenzione e/o ai contratti conclusi nel quadro dei medesimi programmi con soggetti stabiliti nelle Comunità.
6. I soggetti giuridici stabiliti in Svizzera sono ammessi a beneficiare dei prestiti che la BEI eroga a sostegno degli obiettivi di ricerca fissati nell'ambito del Settimo programma quadro CE.
7. Un adeguato numero di esperti svizzeri sarà preso in considerazione ai fini della nomina degli esperti e degli incaricati delle valutazioni ai sensi dei programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico, tenendo conto delle competenze e delle conoscenze adeguate all'espletamento di tali compiti.
8. Fatto salvo il disposto dell'articolo 1, paragrafo 3, dell'articolo 2, paragrafo 3 e dell'articolo 4, paragrafo 2 e fatte salve le leggi e procedure vigenti, i soggetti giuridici stabiliti nelle Comunità possono partecipare, alle stesse condizioni applicabili ai partecipanti svizzeri al medesimo progetto, ai programmi e/o progetti previsti dai programmi di ricerca svizzeri di cui all'articolo 2, paragrafo 3. Le autorità svizzere possono subordinare la partecipazione ad un progetto di uno o più soggetti

²⁰ GUL 210 del 31.7. 2006, pag. 25.

giuridici stabiliti nella Comunità alla partecipazione congiunta di almeno un soggetto svizzero.

Articolo 8

Mobilità

Ciascuna Parte si impegna, conformemente alla legislazione e agli accordi vigenti, a consentire l'ingresso ed il soggiorno - quando ciò sia indispensabile ai fini della buona esecuzione di una determinata attività - di un numero limitato di ricercatori che partecipano, in Svizzera e nelle Comunità, alle attività previste dal presente Accordo.

Articolo 9

Revisione e collaborazione futura

1. Qualora le Comunità decidano di modificare o ampliare i loro programmi di ricerca, il presente Accordo può essere modificato o ampliato a condizioni concordemente stabilite. Le Parti si scambiano informazioni e opinioni sulle modifiche o ampliamenti previsti, nonché su qualsiasi questione che possa incidere direttamente o indirettamente sulla cooperazione della Svizzera ai settori contemplati dai Settimi programmi quadro CE e Euratom. Alla Svizzera sarà notificato l'esatto contenuto dei programmi modificati o ampliati entro due settimane dalla data di adozione degli stessi da parte delle Comunità. In caso di modifica o ampliamento dei programmi di ricerca la Svizzera può recedere dal presente Accordo con un preavviso di sei mesi. Le Parti comunicano la propria intenzione di denunciare o prorogare il presente Accordo entro tre mesi dall'adozione della decisione della Comunità.
2. Qualora le Comunità europee adottino nuovi programmi quadro pluriennali di ricerca e sviluppo tecnologico, il presente Accordo potrà essere rinegoziato o rinnovato a condizioni concordemente stabilite. Le Parti si scambiano informazioni ed opinioni sulla preparazione di tali programmi o su altre attività di ricerca in corso o da effettuare in futuro in sede di comitato di ricerca Svizzera/Comunità.

Articolo 10

Rapporto con altri accordi internazionali

1. Le disposizioni del presente Accordo si applicano senza pregiudizio dei vantaggi previsti da altri accordi internazionali a cui una delle Parti é vincolata e che hanno effetto esclusivamente a favore dei soggetti giuridici stabiliti nel territorio di detta Parte.
2. Nel quadro del presente Accordo i soggetti giuridici stabiliti in un altro paese associato al Settimo programma quadro CE (paese associato) sono titolari degli stessi diritti e obblighi dei soggetti stabiliti in uno Stato membro, purché il paese associato in cui è stabilito il soggetto abbia acconsentito a garantire ai soggetti giuridici della Svizzera gli stessi diritti e abbia imposto loro gli stessi obblighi.

Articolo 11

Applicazione territoriale

Il presente Accordo si applica da una parte, ai territori nei quali si applica il trattato che istituiscono le Comunità e alle condizioni in essi stabilite e, dall'altra, nel territorio della Svizzera.

Articolo 12

Allegati

Gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Articolo 13

Modifica e recesso

1. Il presente Accordo è concluso per l'intera durata dei Settimi programmi quadro CE e Euratom.
2. Il presente Accordo può essere modificato solo previo accordo scritto delle Parti. Tale procedura di entrata in vigore delle modifiche è identica a quella applicabile al presente Accordo.
3. Il presente Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti mediante preavviso scritto di almeno sei mesi.
4. I progetti e le attività in corso al momento della denuncia o della scadenza del presente Accordo devono essere portati a compimento alle condizioni concordate nel quadro dello stesso. Le Parti risolvono di concerto le eventuali altre conseguenze dovute alla denuncia o all'estinzione dell'Accordo.

Articolo 14

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

1. Il presente Accordo è ratificato o concluso dalle Parti in conformità delle loro norme rispettive. Esso entra in vigore alla data dell'ultima notificazione dell'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore. Esso è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2007.
2. Se una delle Parti informa l'altra Parte che non concluderà il presente Accordo, è stato convenuto che:
 - le Comunità rimborsano alla Svizzera il suo contributo finanziario al bilancio generale dell'Unione europea di cui all'articolo 2, paragrafo 2;
 - tuttavia, gli stanziamenti impegnati dalle Comunità in relazione alla partecipazione dei soggetti giuridici svizzeri alle azioni indirette, ivi compresi i rimborsi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, saranno dedotti dalle Comunità dai suddetti rimborsi;
 - i progetti e le attività avviati durante l'applicazione in via provvisoria e ancora in corso al momento della suddetta notifica sono portati a compimento alle condizioni concordate nel quadro dell'Accordo.

Il presente Accordo è redatto in duplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

ALLEGATO A

PRINCIPI DI ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I. CAMPO DI APPLICAZIONE

Agli effetti del presente Accordo, per "proprietà intellettuale" si intende la definizione data dall'articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967.

Agli effetti del presente Accordo, per "conoscenze" si intendono i risultati, ivi comprese le informazioni, tutelabili o non, nonché i diritti di autore o i diritti su dette informazioni acquistati in virtù di domanda o di rilascio di brevetti, disegni, specie vegetali, certificati complementari o di altre forme di tutela equiparabili.

II. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEI SOGGETTI GIURIDICI DELLE PARTI

1. Ciascuna Parte garantisce che i diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici dell'altra Parte che partecipano alle attività svolte conformemente al presente Accordo, nonché i diritti e gli obblighi derivanti da detta partecipazione, siano compatibili con le convenzioni internazionali pertinenti che sono applicabili alle Parti, in particolare l'accordo TRIPS (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, gestito dall'Organizzazione mondiale del commercio), la Convenzione di Berna (Atto di Parigi 1971) e la Convenzione di Parigi (Atto di Stoccolma 1967).
2. I soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano ad un'azione indiretta dei Settimi programmi quadro CE ed Euratom sono titolari di diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 2321/2002, modificato dal regolamento (CE) n. 1906/2006, del 18 dicembre 2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (Euratom) n. 2322/2002, modificato dal regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del 18 dicembre 2006 del Consiglio, e dall'accordo di sovvenzione e/o dal contratto concluso con la Comunità europea, nell'osservanza del paragrafo 1. Quando la Svizzera partecipa ad un'azione indiretta del Settimo programma quadro CE, attuata conformemente agli articoli 169 e 171 del trattato che istituisce la Comunità europea, essa è titolare degli stessi diritti e degli stessi obblighi in materia di proprietà intellettuale previsti per gli Stati membri partecipanti, come stabilito nelle pertinenti disposizioni.
3. I soggetti giuridici stabiliti nella Comunità europea che partecipano ai programmi o ai progetti di ricerca svizzeri sono titolari degli stessi diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano a detti programmi o progetti di ricerca, nell'osservanza del paragrafo 1.

III. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELLE PARTI

1. Salvo diversa convenzione tra le Parti, alle conoscenze generate dalle Parti nel corso delle attività svolte ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 del presente Accordo si applicano le regole specificate qui di seguito.
 - (a) La Parte che genera queste conoscenze è proprietaria delle stesse. Quando il rispettivo ruolo nei lavori non può essere determinato, queste conoscenze sono proprietà comune delle Parti.
 - (b) La Parte proprietaria della conoscenze concede all'altra Parte dei diritti di accesso a queste conoscenze per lo svolgimento delle attività di cui

all'articolo 2, paragrafo 4 del presente Accordo. Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito.

2. Salvo diversa convenzione tra le Parti, alle opere letterarie di carattere scientifico delle Parti si applicano le regole specificate qui di seguito.
 - (a) In caso di pubblicazione ad opera di una Parte di dati scientifici e tecnici, informazioni e risultati per mezzo di riviste, articoli, relazioni o libri, incluse opere audiovisive e software, che siano frutto o siano collegate ad attività svolte ai sensi del presente Accordo, l'altra Parte ha diritto di ottenere una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida per tutti i paesi, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali opere.
 - (b) Ogni riproduzione destinata al pubblico di dati ed informazioni tutelati da diritto d'autore, prodotta a norma delle presenti disposizioni, deve indicare i nomi degli autori dell'opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Deve inoltre contenere una menzione chiara e visibile del sostegno congiunto ricevuto dalle Parti.
3. Salvo diversa convenzione tra le Parti, alle informazioni, da non divulgare, si applicano le regole specificate qui di seguito.
 - (a) All'atto di comunicare all'altra Parte le informazioni relative alle attività svolte ai sensi del presente Accordo, ciascuna Parte stabilisce quali siano le informazioni che non desidera divulgare.
 - (b) Ai fini specifici dell'applicazione del presente Accordo la Parte che riceve dette informazioni può comunicare, sotto la propria responsabilità, informazioni riservate ad organismi o persone poste sotto la sua autorità.
 - (c) Previo consenso scritto della Parte che fornisce le informazioni riservate, la Parte che riceve dette informazioni può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi della precedente lettera b). Le Parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta ed ottenuta l'autorizzazione scritta preliminare per una divulgazione più ampia delle informazioni. Ciascuna Parte si impegna a rilasciare tale autorizzazione nei limiti consentiti dalle proprie leggi, regolamenti e politiche.
 - (d) Le informazioni riservate non documentali e ad ogni altra informazione confidenziale fornita nel corso di seminari o altre riunioni di rappresentanti delle Parti indette ai sensi del presente Accordo, nonché le informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l'uso di strutture o l'esecuzione di azioni indirette, rimangono confidenziali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni riservate, confidenziali o segrete siano resi edotti della natura confidenziale o segreta delle informazioni all'atto della comunicazione delle stesse, ai sensi della lettera a).
 - (e) Ciascuna Parte si impegna ad assicurare l'osservanza delle disposizioni del presente Accordo per quanto riguarda l'obbligo di non divulgare le informazioni riservate ricevute ai sensi delle lettere a) e d). Se una delle Parti si rende conto che non è in grado o che presumibilmente non sarà in grado di osservare le disposizioni sull'obbligo del segreto di cui alle lettere a) e d), ne informa immediatamente l'altra Parte. Le Parti quindi si consultano per definire gli interventi del caso.

ALLEGATO B

REGOLE FINANZIARIE CHE DISCIPLINANO IL CONTRIBUTO DELLA SVIZZERA DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL PRESENTE ACCORDO

I. DETERMINAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA

1. Quanto prima, e comunque non oltre il 1° settembre di ogni esercizio finanziario, la Commissione comunica alla Svizzera i seguenti dati unitamente alla relativa documentazione:
 - (a) gli importi degli stanziamenti di impegno per i due programmi quadro, che figurano nello stato delle spese del progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea;
 - (b) l'importo stimato dei contributi finanziari dovuti per la partecipazione della Svizzera ai due programmi quadro, ricavato dal progetto preliminare di bilancio. Tuttavia, per rendere più agevoli le procedure interne di bilancio, i servizi della Commissione forniscono cifre indicative corrispondenti ai suddetti importi al più tardi entro il 31 maggio di ogni esercizio finanziario.
2. Non appena il bilancio viene adottato definitivamente, la Commissione comunica alla Svizzera gli importi relativi alla sua partecipazione, iscritti nello stato delle spese.

II. MODALITÀ DI VERSAMENTO

1. Nei mesi di giugno e novembre di ogni esercizio finanziario, la Commissione rivolge alla Svizzera una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi del presente Accordo. Tali richieste hanno per oggetto il pagamento di sei dodicesimi del contributo della Svizzera, per ciascuna richiesta di fondi da versarsi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Tuttavia, nell'ultimo anno di esecuzione dei due programmi quadro, la Svizzera provvederà al versamento dell'intero contributo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di fondi.
2. Il contributo della Svizzera è espresso e versato in euro.
3. Il contributo dovuto dalla Svizzera in virtù del presente Accordo deve essere versato nei termini di cui al paragrafo 1. Ogni eventuale ritardo nei versamenti dà origine al pagamento di interessi calcolati al tasso interbancario EURIBOR a un mese, riportato alla pagina 248 di Telerate. Tale tasso è maggiorato di 1,5 punti percentuali per ciascun mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora. Tuttavia, gli interessi sono esigibili solo quando il contributo viene versato più di trenta giorni dopo la scadenza dei termini di cui al paragrafo 1.
4. Le spese di viaggio dei rappresentanti e degli esperti svizzeri che partecipano ai lavori dei comitati di ricerca e all'attuazione dei due programmi quadro sono rimborsate dalla Commissione secondo gli stessi criteri e le stesse procedure in vigore per i rappresentanti e gli esperti degli Stati membri delle Comunità europee.

III. MODALITÀ DI ATTUAZIONE

1. L'importo della partecipazione finanziaria della Svizzera ai due programmi quadro ai sensi dell'articolo 5 del presente Accordo resta di norma invariato per tutto l'esercizio finanziario considerato.
2. Al momento della chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario (n), in sede di compilazione del conto delle entrate e delle uscite, la Commissione procede al

conguaglio dei conti relativi alla partecipazione della Svizzera, prendendo in considerazione le variazioni intervenute in corso d'esercizio in seguito a trasferimenti, storni, riporti, disimpegni e bilanci rettificativi e suppletivi.

Il conguaglio ha luogo al momento del primo versamento per l'esercizio finanziario $n + 1$. Tuttavia, l'ultimo di tali conguagli avrà luogo entro il mese di luglio del quarto anno successivo alla fine dei due programmi quadro. I versamenti della Svizzera sono accreditati ai programmi delle Comunità europee in quanto entrate di bilancio assegnate alle linee di bilancio specifiche nello stato delle entrate del bilancio generale dell'Unione europea.

IV. INFORMAZIONI

1. Entro il 31 maggio di ciascun esercizio finanziario ($n + 1$), la Commissione invia a fini informativi alla Svizzera un prospetto dello stato delle risorse assegnate ai due programmi quadro per il precedente esercizio finanziario (n), compilato sul modello del conto di gestione della Commissione.
2. La Commissione comunica alla Svizzera i dati statistici e tutte le altre informazioni finanziarie generali relative all'attuazione dei due programmi quadro messe a disposizione degli Stati membri.

ALLEGATO C

CONTROLLO FINANZIARIO DEI PARTECIPANTI SVIZZERI AI PROGRAMMI COMUNITARI DI CUI AL PRESENTE ACCORDO

I. COMUNICAZIONE DIRETTA

La Commissione comunica direttamente con i partecipanti ai Settimi programmi quadro CE e Euratom stabiliti in Svizzera e con i loro sub-fornitori, i quali possono inoltrare direttamente alla Commissione tutte le informazioni e la documentazione pertinenti che sono tenuti a presentare sulla base degli strumenti di cui al presente Accordo e delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti conclusi per darvi attuazione.

II. AUDIT

1. In osservanza del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 25 giugno 2002 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006²¹ del Consiglio, e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione modificato con regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006²² del 7 agosto 2006 nonché con altre disposizioni indicate nel presente Accordo, gli accordi di sovvenzione e/o i contratti conclusi con i partecipanti al programma stabiliti in Svizzera possono prevedere che audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura possano essere effettuati in qualsiasi momento presso le loro sedi e le sedi dei loro sub-fornitori ad opera di agenti della Commissione o da altre persone da essa debitamente autorizzate.
2. Gli agenti della Commissione e le altre persone da essa autorizzate devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine efficacemente il loro compito. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito negli accordi di sovvenzione e/o nei contratti conclusi in applicazione degli strumenti indicati dal presente Accordo.
3. La Corte dei conti europea dispone degli stessi diritti della Commissione.
4. I controlli possono essere effettuati dopo la scadenza dei Settimi Programmi quadro CE e Euratom o del presente Accordo e con le modalità indicate nelle convenzioni di sovvenzione o nei contratti in questione.
5. Il Controllo federale delle finanze della Svizzera è preventivamente informato degli audit da effettuare sul territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.

III. CONTROLLI IN LOCO

1. Ai sensi del presente Accordo la Commissione (OLAF) è autorizzata a effettuare, sul territorio svizzero, i controlli e le verifiche in loco secondo le condizioni e le modalità stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96²³ del Consiglio e regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. I controlli e le verifiche in loco sono preparate e svolte dalla Commissione in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze della Svizzera o con le altre autorità svizzere competenti da questo designate; esse sono informate in tempo utile dell'oggetto, dello scopo e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche, in

²¹ GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1.

²² GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3.

²³ GU L 292, del 15.11.1996, pag. 2.

modo da poter apportare tutto l'aiuto necessario. A tal fine, gli agenti dello Stato membro interessato possono partecipare ai controlli e alle verifiche in loco.

3. Se le autorità svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche in loco vengono effettuate congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.
4. Qualora i partecipanti dei Settimi programmi quadro CE ed Euratom s'oppongono ad un controllo o a una verifica in loco, le autorità svizzere prestano ai controllori della Commissione, in conformità con la normativa nazionale, l'assistenza necessaria per consentire l'adempimento della loro missione di controllo e verifica in loco.
5. La Commissione comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze della Svizzera qualsiasi fatto o sospetto relativo ad una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nell'eseguire i controlli o le verifiche in loco. La Commissione è comunque tenuta ad informare l'autorità sopra citata dei risultati di questi controlli e verifiche.

IV. INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE

1. Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e comunitarie procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, a domanda di una di esse, procedono a consultazioni.
2. Le autorità competenti svizzere informano tempestivamente la Commissione di casi o sospetti di irregolarità di cui sono venute a conoscenza in relazione alla conclusione o attuazione delle convenzioni di sovvenzione e/o contratti conclusi per dare attuazione agli strumenti indicati nel presente Accordo.

V. RISERVATEZZA

Le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della protezione concessa ad informazioni analoghe dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le ha ricevute e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni comunitarie. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni comunitarie, degli Stati membri o della Svizzera, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle Parti.

VI. MISURE E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Fatta salva l'applicazione del diritto penale svizzero, la Commissione può adottare misure o sanzioni amministrative conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006, al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 del 7 agosto 2006 della Commissione e al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità²⁴.

VII. RISCOSSIONE ED ESECUZIONE

Le decisioni della Commissione prese ai sensi del Settimo programma quadro CE nell'ambito di applicazione del presente Accordo che comportano un obbligo pecuniario a carico di persone che non siano gli Stati costituiscono titolo esecutivo in Svizzera. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità designata

²⁴ GUL 312 del 23.12.1995, pag. 1.

dal governo svizzero, che ne informa la Commissione. L'esecuzione forzata ha luogo nell'osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legittimità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia delle Comunità europee. Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee pronunciate in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto dei Settimi programmi quadro CE ed Euratom hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.

I plenipotenziari
della COMUNITÀ EUROPEA

e

della CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

riuniti a ... il ... per la firma dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, hanno adottato la seguente dichiarazione congiunta, che è allegata all'Atto finale:

Dichiarazione congiunta delle Parti finalizzata a stabilire strette consultazioni in vista della creazione di nuove strutture per dare attuazione agli articoli 169 e 171 del trattato CE.

Le Parti prendono altresì nota delle seguenti dichiarazioni, che sono allegate al presente Atto finale:

Dichiarazione del Consiglio sulla partecipazione della Svizzera nei comitati;

Dichiarazione delle Comunità relativa al trattamento dei ricercatori dell'Unione europea in Svizzera nell'ambito del presente Accordo;

Fatta a.....

Per le Comunità europee

Per la Confederazione svizzera

**DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI FINALIZZATA A
STABILIRE STRETTE CONSULTAZIONI IN VISTA DELLA CREAZIONE DI
NUOVE STRUTTURE PER DARE ATTUAZIONE AGLI ARTICOLI 169 E 171 DEL
TRATTATO CE**

Allo scopo di garantire un'adeguata attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1 del presente Accordo, la Confederazione svizzera sarà informata per tempo, e con le modalità opportune, dei lavori preparatori relativi a strutture basate sugli articoli 169 e/o 171 del trattato CE da attuare nell'ambito dei Settimi programmi quadro.

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO

SULLA PARTECIPAZIONE DELLA SVIZZERA NEI COMITATI

Il Consiglio accetta che rappresentanti della Svizzera possano partecipare, in qualità di osservatori e relativamente agli argomenti di rispettivo interesse, alle riunioni:

- di tutti i comitati istituiti nell'ambito dei Settimi programmi quadro CE e Euratom, compreso il Comitato della ricerca scientifica e tecnica (CREST);
- del Consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca.

I rappresentanti della Svizzera non possono presenziare alle votazioni dei comitati.

**DICHIARAZIONE DELLE COMUNITÀ
RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI RICERCATORI
DELL'UNIONE EUROPEA IN SVIZZERA
NELL'AMBITO DEL PRESENTE ACCORDO**

Le Comunità auspicano che la Svizzera, qualora applichi un limite massimo ai permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, non tenga conto dei permessi di soggiorno rilasciati a ricercatori europei ai fini del calcolo di tale limite massimo. Le Comunità auspicano inoltre che i ricercatori partecipanti a progetti e dipendenti del Centro comune di ricerca delle Comunità possano parimenti fruire dell'articolo 12, paragrafo 3 dell'accordo di cooperazione concluso tra Euratom e la Confederazione svizzera nel campo della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi (GU L 242 del 4.9.1978, pag. 1).

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO SVIZZERO

Il governo svizzero considera che la *Dichiarazione delle Comunità relativa al trattamento dei ricercatori dell'Unione europea in Svizzera nell'ambito del presente Accordo* lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi incombenti alle Parti contraenti in forza del presente Accordo e dell'ordinamento giuridico svizzero.

SCHEDA FINANZIARIA DELL'ATTO NORMATIVO

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla firma e alla conclusione, a nome della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra le Comunità europee da una parte e la Confederazione svizzera dall'altra.

2. QUADRO ABM/ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

Supporto strategico e coordinamento per le direzioni generali RTD, JRC, ENTR, INFSO e TREN.

3. LINEE DI BILANCIO

3.1 Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:

– I contributi dei soggetti svizzeri alle azioni dirette ed indirette e le spese legate all'attuazione dell'accordo (spese di viaggio di esperti europei e di funzionari CE in missione, workshop, seminari, riunioni) saranno iscritti nelle linee di bilancio specifiche dei programmi specifici dei programmi quadro CE ed Euratom (XX.01.05.03).

– Partecipazione della Svizzera

Capitolo 6013 (titolo 6, entrate), articoli 10.02.02, 10.03.02, 02.04.03, 06.06.04, 08.21.04, 09.04.02, (spesa).

Il contributo della Svizzera al bilancio dei programmi quadro è proporzionale al rapporto tra il suo prodotto interno lordo e quello dell'Unione (cfr. allegato).

3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

Dal 1° gennaio 2007 per tutta la durata dei Settimi programmi quadro CE quale indicata all'articolo 13 dell'accordo.

3.3. Caratteristiche di bilancio (*aggiungere le righe necessarie*):

Linea di bilancio	Tipo di spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione di paesi candidati	Rubrica prospettive finanziarie
xx01.05.03	SNO	SND ²⁵	NO	Sì	Sì	N. 3

²⁵ Stanziamenti non dissociati.

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1 Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa	Sezione n.		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
---------------	------------	--	------	------	------	------	------	------	------	--------

Spese operative²⁶

Stanziamenti di impegno (SI)	8.1	a								
Stanziamenti di pagamento (SP)		b								

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento²⁷

Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND)	8.2.4	c	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	1,099
-------------------------------------------------	-------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO

Stanziamenti di impegno		a + c	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	1,099
Stanziamenti di pagamento		b + c	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	1,099

Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento²⁸

Risorse umane e spese connesse (SND)	8.2.5	d	0,0585	0,0585	0,0585	0,0585	0,0585	0,0585	0,0585	0,4095
Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND)	8.2.6	e	0	0	0	0	0	0	0	

²⁶ Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato.

²⁷ Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del Titolo xx.

²⁸ Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

Costo totale indicativo dell'intervento

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane		a+c +d+ e	0,2155	0,215 5	0,215 5	0,215 5	0,215 5	0,215 5	0,215 5	1,508 5
TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane		b+c +d+ e	0,2155	0,215 5	0,215 5	0,215 5	0,215 5	0,215 5	0,215 5	1,508 5

Cofinanziamento

Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (aggiungere altre righe se è prevista la partecipazione di diversi organismi):

Mio EUR (al terzo decimale)

Organismo di cofinanziamento		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
.....	f								
TOTALE SI comprensivo cofinanziamento	a+c+d +e+f								

4.1.2 Compatibilità con la programmazione finanziaria

- La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore
- La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie
- La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'accordo interistituzionale²⁹ (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie).

4.1.3 Incidenza finanziaria sulle entrate

- Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate
- La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Contributo stimato ai Settimi programmi quadro in base a EUROSTAT, "Statistiche in focus" – tema 2:

Nota: tutte le precisazioni e osservazioni relative al metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate devono figurare in un allegato alla presente scheda finanziaria.

Avvertenza:

- Il calcolo è basato sul progetto preliminare di bilancio 2007 per la UE27, in attesa dell'adozione definitiva del bilancio 2007 e della revisione delle basi giuridiche

²⁹

Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

- I tassi di proporzionalità per gli anni dal 2008 al 2013 saranno parimenti adattati in relazione all'andamento dei PIL al momento della pubblicazione di ogni singolo progetto di bilancio preliminare.
- Per il programma Fusione sono contabilizzate unicamente le spese operative. Le corrispondenti spese amministrative non sono imputate per ciascuna azione, ma prese in considerazione del loro complesso per il programma quadro Euratom, conformemente alla struttura ABB (Activity based budgeting).

milioni di euro (al terzo decimale)

Linea di bilancio	Entrate*	Prima dell'azione [Anno n-1]	Situazione a seguito dell'azione							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
601.3	a) Entrate in termini assoluti	0	150,7	163,261	176,653	194,128	216,335	235,587	254,677	1.391,382
	b) Modifica delle entrate									

*Entrate previste

(Precisare le pertinenti linee di bilancio delle entrate, aggiungendo alla tabella il numero necessario di righe se l'incidenza riguarda più di una linea di bilancio)

- 4.2 Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.

Fabbisogno annuo	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
Totale risorse umane	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

Il contesto circostanziato della proposta deve essere illustrato nella relazione. Nella presente sezione della scheda finanziaria devono essere fornite le informazioni complementari seguenti:

- 5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine

La presente decisione consentirà alla Svizzera, in quanto paese associato, di partecipare ai Settimi programmi quadro di ricerca CE e alle attività di ricerca a livello comunitario.

- 5.2 Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

Il finanziamento comunitario è un prerequisito per incoraggiare e agevolare la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca.

- 5.3 Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

L'accordo di associazione dovrebbe consentire alla Svizzera e alla Comunità di trarre mutui benefici grazie all'accesso reciproco ai rispettivi programmi di ricerca.

5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

Indicare di seguito la scelta delle modalità di attuazione³⁰:

Gestione centralizzata

diretta da parte della Commissione

indiretta, con delega a:

agenzie esecutive

organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario

organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

Gestione concorrente o decentrata

con Stati membri

con paesi terzi

Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Osservazioni:

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

(a) Indicatori di efficacia prescelti

- numero di proposte presentate dalla Svizzera rispetto al numero di proposte selezionate ai fini del finanziamento sia ai fini di ciascun programma specifico sia per i programmi quadro nel loro insieme;
- numero di proposte presentate nell'ambito dei programmi specifici dei programmi quadro rispetto alla quota relativa della partecipazione della Svizzera a tali programmi;
- numero di soggetti giuridici svizzeri selezionati ai fini del finanziamento nei programmi specifici dei programmi quadro, rispetto alla partecipazione relativa della Svizzera a tali programmi.

(b) Rilevazione di informazioni:

Sulla base dei dati relativi ai programmi specifici del programma quadro.

(c) Valutazione generale

Al termine dei Settimi programmi quadro, la Commissione valuterà tutte le azioni di cooperazione disciplinate dall'Accordo.

6.2 Valutazione

³⁰ Se sono indicate più modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni" della presente sezione.

7. MISURE ANTIFRODE

Quando l'attuazione dei programmi quadro richiede il ricorso a contraenti esterni o comporta la concessione di contributi finanziari a terzi, la Commissione effettuerà, se del caso, audit finanziari. Gli audit finanziari della Comunità saranno effettuati dal suo personale o da esperti contabili riconosciuti conformemente alla legislazione della Parte sottoposta all'audit.

Al fine di tutelare gli interessi finanziari delle Comunità europee, in tutte le convenzioni di sovvenzione e/o contratti stipulati ai fini dell'attuazione del programma quadro figureranno norme relative a controlli, misure e sanzioni, con riferimento ai regolamenti n. 2988/95, 2185/96, 1073/99 e 1074/99.

Nelle convenzioni di sovvenzione e/o contratti dovranno essere contemplati in particolare i seguenti punti:

- l'introduzione di clausole contrattuali specifiche per tutelare gli interessi finanziari della Comunità europea mediante l'esecuzione di verifiche e controlli in relazione ai lavori eseguiti;
- il contributo di controlli amministrativi nel settore della lotta antifrode, conformemente ai regolamenti nn. 2185/96, 1073/1999 e 1074/1999;
- l'applicazione di sanzioni amministrative per tutte le irregolarità, volontarie o dovute a negligenza, nell'esecuzione delle convenzioni di sovvenzione e/o contratti, conformemente al regolamento generale n. 2988/95, compresa la compilazione di una lista nera;
- la possibilità che gli eventuali ordini di riscossione in caso di irregolarità e di frode siano oggetto di un'esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 256 del trattato CE e dell'articolo 164 del trattato CEEA.

Ispezioni locali verranno effettuate dalla Corte dei conti europea.

Infine, l'allegato C dell'accordo stabilisce che la Svizzera riconosce alla Comunità il diritto di effettuare ispezioni nelle sedi dei soggetti svizzeri beneficiari di fondi dei programmi quadro oltre alla natura esecutiva degli ordini di riscossione e la forza esecutiva delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1 Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari ND

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Costo medio	Anno n		Anno n + 1		Anno n + 2		Anno n + 3		Anno n + 4		Anno n + 5 e segg.		TOTALE	
			di risultati	Costo totale	di risultati	Costo totale	di risultati	Costo totale	di risultati	Costo totale	di risultati	Costo totale	di risultati	Costo totale	di risultati	Costo totale
OBIETTIVO OPERATIVO 1 ³¹																
Azione 1																
- Risultato 1																
- Risultato 2																
Azione 2.....																
- Risultato 1																
Sub-totale Obiettivo 1																
OBIETTIVO OPERATIVO 2																
Azione 1.....																
- Risultato 1																
Sub-totale Obiettivo 2																
OBIETTIVO OPERATIVO n																
Sub-totale Obiettivo n																
COSTO TOTALE																

³¹ Quale descritto nella sezione 5.3.

8.2 Spese amministrative

8.2.1 Risorse umane: numero e tipo

Tipo di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP)							
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
Funzionari o agenti temporanei ³² (XX 01 01)	A*/AD	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
	B*, C*/AST								
Personale finanziato ³³ con l'art. XX 01 02		0	0	0	0	0	0	0	
Altro personale ³⁴ finanziato con l'art. XX 01 04/05		0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	

8.2.2 Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

La gestione e l'attuazione dell'associazione della Svizzera ai programmi quadro comporterà missioni regolari di esperti e funzionari CE, di Euratom e svizzeri.

8.2.3 Origine delle risorse umane (statutaria)

(Se sono indicate più origini, specificare il numero di posti per origine)

- Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare
- Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n
- Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB
- Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)
- Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

³² Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

³³ Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

³⁴ Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

8.2.4 Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento
(XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	TOTALE
1. Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale)								
Agenzie esecutive ³⁵	0	0	0	0	0	0	0	
Altra assistenza tecnica e amministrativa	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	1,099
- <i>intra muros</i>								
- <i>extra muros</i>								
Totale assistenza tecnica e amministrativa	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	1,099

8.2.5 Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01)	0,0585	0,0585	0,0585	0,0585	0,0585	0,0585	0,0585	0,4095
Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio)	0	0	0	0	0	0	0	
Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento)	0,0585	0,0585	0,0585	0,0585	0,0585	0,0585	0,0585	0,4095

Calcolo – *Funzionari e agenti temporanei*

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

³⁵ Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

Importo indicato sulla base del costo annuo di un funzionario (tutte le categorie), ad esempio:

117 000 euro/2 = 58 500

Calcolo – *Personale finanziato con l'art. XX 01 02 - ND*

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

8.2.6 Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	TOTAL E
XX 01 02 11 01 – Missioni								
XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze								
XX 01 02 11 03 – Comitati ³⁶								
XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze								
XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione								
2. Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11)								
3. Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio)								
Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento)	0	0	0	0	0	0	0	

Calcolo – *Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento*

³⁶ Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.

Allegato
Metodo per il calcolo dell'incidenza sulle entrate

Il contributo della Svizzera al bilancio dei Settimi programmi quadro CE e Euratom sarà proporzionale al rapporto tra il suo PIL e la somma del suo PIL e quello dell'Unione europea. Questo rapporto è calcolato in base alle ultime statistiche dell'Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat), disponibili al momento della pubblicazione del progetto preliminare del bilancio dell'Unione europea, riferite allo stesso anno. Il contributo del 2007 sarà basato sui PIL del 2004.

Il fattore di proporzionalità utilizzato per determinare il contributo finanziario della Svizzera ai Settimi programmi quadro CE e Euratom ad esclusione del programma "Fusione" è costituito dal rapporto tra il prodotto interno lordo della Svizzera, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, a prezzi di mercato, degli Stati membri dell'Unione europea. Il contributo della Svizzera al programma fusione continuerà ad essere calcolato a norma del corrispondente Accordo.

Per il 2007, il contributo stimato ai Settimi programmi quadro CE e Euratom basati sui PIL 2004 (EUROSTAT, "Statistiche in focus" – Tema 2) è:

PIL 2004 (Mio €)

PIL EUR 27	10 498 457,9
PIL Svizzera	288 852,7
Quota di contribuzione:	
- senza Fusione	2,751%
- Fusione	2,678%

Contributo stimato (Mio €)

Anno	Dotazione di bilancio	Totale contributo stimato
2007	5 233,633 (CE e Euratom senza Fusione)	143,977
	252,567 (Fusione)	6,764
Totale	5 486,2	150,741